

Regolamento per la concessione dei finanziamenti per l'acquisizione di immobili da destinarsi ad attività di pubblico interesse di cui all'articolo 5 commi da 22 a 24 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

art. 1 oggetto

art. 2 interventi finanziabili

art. 3 presentazione delle domande

art. 4 criteri e modalità di assegnazione delle risorse, spese ammissibili, limiti di spesa e finanziamento concedibile

art. 5 istruttoria delle domande

art. 6 prenotazione delle risorse

art. 7 concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

art. 8 rinvii

art. 9 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. In attuazione dell'articolo 5, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi straordinari ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione di immobili, parzialmente finanziata dai Comuni stessi, da destinarsi ad attività di pubblico interesse.

art. 2 interventi finanziabili

1. E' finanziabile agli effetti del presente regolamento l'acquisizione in proprietà di beni immobili, da destinarsi ad attività di pubblico interesse, mediante atto stipulato successivamente alla presentazione della domanda.

art. 3 presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore dell'Ente o suo delegato, sono inoltrate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, dalle ore 8.00 del 3 settembre 2019 alle ore 17.00 del 24 settembre 2019, esclusivamente attraverso l'applicativo informatico reso disponibile sulla piattaforma regionale, a pena di inammissibilità.
2. Ciascun Comune presenta una domanda per ogni acquisizione per la quale chiede il finanziamento.

art. 4 criteri e modalità di assegnazione delle risorse, spese ammissibili, limiti di spesa e finanziamento concedibile

1. I finanziamenti sono assegnati con la procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, desunto dal numero di protocollo più basso, come risultante dal sistema informatico utilizzato per l'invio delle stesse e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio.

2. La domanda contiene:
 - a) i dati identificativi dell'immobile;
 - b) la dichiarazione relativa alla destinazione dell'immobile ad attività di pubblico interesse;
 - c) il piano di copertura della spesa;
 - d) la dichiarazione dell'assunzione a carico dell'ente di ogni eventuale onere aggiuntivo non coperto dal contributo regionale;
 - e) l'indicazione della spesa prevista distinta tra prezzo di acquisizione e spese notarili.
3. Sono ammissibili a contributo il prezzo di acquisizione e le spese notarili per la redazione dell'atto, nonché gli eventuali costi per la stipula del contratto preliminare.
4. Il contributo è fissato nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a 7.500,00 euro.

art. 5 istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità della domanda e della spesa prevista.
2. Nel caso in cui la domanda sia inammissibile, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'Ente richiedente.

art. 6-prenotazione delle risorse

1. Con l'atto di prenotazione dei fondi sono individuate le domande ammissibili a finanziamento sulla base delle risorse disponibili.
2. L'elenco delle domande resta valido fino al 31 dicembre 2019 ed è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale.
3. Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse entro l'esercizio finanziario, sono archiviate.

art. 7 concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. La struttura competente in materia di Edilizia provvede alla concessione del finanziamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, fissando, altresì, i termini per la rendicontazione del finanziamento.
2. La rendicontazione del contributo è effettuata con le modalità semplificate previste dall'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta e del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile all'attività di pubblico interesse individuata.
3. L'erogazione è effettuata con il provvedimento di determinazione definitiva del contributo, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.
4. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione del bene immobile per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento comunale di destinazione dell'immobile all'attività di pubblico interesse.

art. 8 rinvii

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.
- 2.** Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 9 entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE